



**PROGETTO STRATEGICO REGIONALE DI CUI AL DM 17/4/2008 N. 1203
PER LA RIVITALIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE
ATTUAZIONE DELL'ART. 16, CO. 1, DELLA LEGGE 7/8/1997 N. 266**

Caratteristiche del progetto strategico generale

Le dinamiche del settore commerciale tradizionale sono strettamente connesse a quelle dei luoghi urbani in cui le imprese si trovano concretamente ad operare, e ciò secondo una trama complessa di interdipendenze reciproche che, in ultima analisi, si traducono nel complesso e multidimensionale parametro di qualità della vita di quel luogo specifico. Le stesse dinamiche possono poi evolvere lungo direzioni di sviluppo o di regressione proprio in dipendenza dei livelli assunti da quest'ultimo parametro.

Il presente progetto strategico si inserisce nel quadro delle iniziative pubbliche e private volte a contrastare i cosiddetti fenomeni di desertificazione dei centri urbani e a favorire la loro rivitalizzazione e la tutela delle loro specifiche radici storico-culturali, agendo sul comparto commerciale in una logica di sinergia tra i vari attori coinvolti e di unitarietà dell'ambito territoriale di riferimento, al fine ultimo di migliorare i corrispondenti livelli di qualità della vita.

Pertanto, in aderenza agli indirizzi fissati dal DM 17/4/2008 n. 1203, la Regione del Veneto intende mantenere e valorizzare l'offerta commerciale garantita dalle micro e piccole imprese localizzate nel territorio regionale, con particolare riferimento ai centri storici ed alle zone di montagna, muovendo sul fronte organizzativo attraverso la sperimentazione di innovative forme di gestione coordinata e unitaria di aree centrali delle città e su quello della riqualificazione dell'ambiente fisico.

Nello specifico il progetto prevede interventi di:

- riqualificazione dei luoghi del commercio, del turismo e del tempo libero (interventi di arredo urbano, piste ciclabili e zone pedonali, parcheggi, tende, vetrine, facciate, dehors, illuminazione esterna, ecc.);
- riqualificazione delle aree mercatali (sistemazione delle aree e rinnovo delle attrezzature mercatali, ecc.);
- riqualificazione dei locali adibiti o da adibire ad attività commerciali e del turismo (recupero, ristrutturazione, adeguamento, allestimento, ecc.);
- sostegno dell'offerta integrata di servizi comuni (animazioni e manifestazioni promozionali, carte fedeltà, siti internet e altre simili azioni volte a comunicare un'immagine unitaria di una rete di imprese e di un luogo; e-commerce e logistica per l'approvvigionamento, la movimentazione, lo stoccaggio, la distribuzione e la consegna, ecc.);
- promozione di modelli organizzativi innovativi nello sviluppo delle forme associative/centri commerciali naturali.

Gli interventi devono tener conto degli obiettivi di controllo e contenimento degli impatti ambientali (risparmio energetico, disturbo acustico e luminoso, emissioni inquinanti), degli impatti estetici dell'arredo urbano e degli altri elementi di decoro, e delle esigenze degli anziani, dei bambini e dei portatori di handicap (eliminazione delle barriere architettoniche).

Le Azioni speciali del progetto strategico

Nel quadro dei suddetti riferimenti il progetto pone come propria determinazione strategica il sostegno alle iniziative imprenditoriali che prevedono:

- la riqualificazione delle forme associative/centri commerciali naturali già in atto mediante lo sviluppo di nuovi servizi/attività comuni;
- l'avvio di nuove esperienze organizzative di gestione integrata degli interventi di rivitalizzazione commerciale.

Il progetto intende, inoltre, considerare:

- l'esigenza di proseguire nelle misure di sostegno al consolidamento e alla riqualificazione della rete commerciale tradizionale;

- le peculiari problematiche caratterizzanti i Comuni montani a rischio di spopolamento.

Pertanto, ai fini della concreta attuazione del progetto strategico, si è ritenuto di enucleare dal corpo degli obiettivi generali tre linee di Azioni speciali alle quali vincolare l'utilizzo, in via prioritaria, di predefinite quote di finanziamento:

AZIONE SPECIALE A) Riqualificazione della rete dell'offerta commerciale

AZIONE SPECIALE B) Attuazione di programmi integrati di rivitalizzazione delle aree urbane centrali

AZIONE SPECIALE C) Interventi nei Comuni montani a rischio di spopolamento (ex aree ob. 2 del Regolamento (CE) 1260/99)

Eventuali somme non utilizzate nell'ambito delle singole azioni, saranno riallocate secondo il seguente ordine di priorità: Azione speciale B), Azione speciale C) ed Azione speciale A).

PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA

Obiettivi strategici e priorità	Interventi	Forme di interventi	Anno 2008	Risultati
Tutela dei livelli di servizio commerciale	Realizzazione di interventi di riqualificazione degli ambienti fisici privati e pubblici	Contributi in c/capitale	2.700.000,00	Riqualificazione dei luoghi del commercio e del servizio al consumatore
Promozione di modelli organizzativi innovativi	Realizzazione di programmi integrati di gestione e riqualificazione commerciale	Contributi in c/capitale	3.300.000,00	Avvio di nuove esperienze organizzative di gestione integrata degli interventi di rivitalizzazione commerciale
Sostegno al piccolo commercio nelle aree a rischio di spopolamento e in ritardo economico	Realizzazione di interventi di riqualificazione degli ambienti fisici privati e pubblici; di gestione coordinata della rete di offerta; di innovazione mediante allargamento della gamma di offerta	Contributi in c/capitale	1.000.000,00	Mantenimento e riqualificazione del servizio commerciale nelle aree montane a rischio di spopolamento e in ritardo economico
			7.000.000,00	

AZIONE SPECIALE A)**Riqualificazione della rete dell'offerta commerciale****1. Caratteristiche della linea d'azione**

Con riferimento agli obiettivi del progetto strategico generale l'azione persegue la tutela dei livelli di servizio garantiti dalla rete commerciale tradizionale, in termini di riqualificazione:

- degli ambienti fisici, privati e pubblici, in relazione alle particolari caratteristiche dei centri storici e urbani di riferimento;
- delle forme associative/centri commerciali naturali già in atto mediante lo sviluppo di nuovi servizi/attività comuni.

2. Soggetti beneficiari

Le micro e piccole imprese (secondo le definizioni stabilite dal D.M. 18.04.2005), del settore commercio, anche su aree pubbliche (su posteggio), e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con sede operativa in Veneto, anche se esercitano attività stagionale.

Sono ammesse anche le imprese del settore turismo, solo per la parte relativa alla vendita ed alla somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico.

3. Localizzazione

Le aree urbane centrali compresi i centri storici, zone rurali e di montagna ubicate nel territorio regionale, escluse le aree ob. 2 del Regolamento (CE) 1260/99 per le quali è riservata l'Azione speciale C).

4. Spese ammissibili

Sono ammesse spese, IVA esclusa, a partire dal 1° luglio 2008, relative a:

- a) arredo urbano, piste ciclabili e zone pedonali, parcheggi;
- b) rinnovo vetrine, tende, facciate, dehors, illuminazione esterna;
- c) acquisto arredi/attrezzature;
- d) acquisto/ristrutturazione locali/impianti;
- e) azioni di marketing e promozionali;
- f) progettazione e direzione lavori (max. 10% delle spese ammissibili di cui alle lett. a), b), c) e d)).

L'IVA è considerata spesa ammissibile solo ed esclusivamente per quei soggetti beneficiari che non possono recuperare il relativo onere.

5. Criteri e priorità di valutazione

1. Interventi previsti nel quadro di progetti integrati di cui all'Azione speciale B);
2. Raccordo tra imprese per l'integrazione dei moduli della logistica;
3. Interventi previsti nel quadro di iniziative di CCN/altre forme associative;
4. Riqualificazione del contesto urbano di riferimento comprese le aree mercatali;
5. Ristrutturazione e messa a norma locali;
6. Allestimento locali e adeguamento attrezzature mercatali;
7. Eliminazione delle barriere architettoniche;
8. Prestazione di garanzia se richiesta agli Organismi di cui alla L.R. n. 1/1999.

A parità di priorità sarà preferito il progetto con importo di investimento minore.

6. Percentuale di contributo, importo minimo di investimento

L'importo minimo di investimento (IVA esclusa) non può essere inferiore ad € 8.000,00.

Sulla spesa ammissibile è previsto, entro i limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 "de minimis", un contributo in conto capitale pari al 30% dell'investimento fino ad un massimo di € 50.000,00 per intervento.

Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere realizzati entro il 1° luglio 2011.

AZIONE SPECIALE B)**Attuazione di programmi integrati di rivitalizzazione delle aree urbane centrali****1. Caratteristiche della linea d'azione**

L'azione si prefigge di incentivare momenti di coordinamento delle iniziative pubbliche e private per meglio finalizzarle all'attivazione di processi strutturati di sviluppo di aree urbane centrali a forte vocazione commerciale, mediante l'implementazione di appositi programmi integrati di riqualificazione commerciale.

Le esperienze maturate nel territorio regionale, sorte grazie alla presenza di circostanze favorevoli riunite dall'impegno di specifiche sensibilità, seppure numericamente limitate hanno avuto modo di dimostrare l'utilità di simili approcci progettuali; per contro, proprio la loro limitata diffusione non ha dato luogo a processi virtuosi di emulazione in altre località.

Pertanto, l'azione in oggetto, in stretta integrazione con gli interventi di incentivazione previsti nelle azioni A) e C), si pone l'obiettivo di promuovere in modo specifico e strutturato l'attivazione di programmi integrati di riqualificazione commerciale in aree urbane centrali che, da un lato, confermino l'importanza degli interventi di riqualificazione dell'ambiente fisico e, dall'altro, favoriscano la sperimentazione di forme di gestione coordinata e unitaria delle aree centrali delle città, con particolare riguardo alle attività commerciali e terziarie localizzate in tali aree.

Al riguardo, si ritiene strategica l'individuazione di organismi operanti sul territorio regionale aventi il ruolo di:

- catalizzare le esigenze locali per convogliarle e svilupparle in termini di progettualità unitarie;
- verificare la coerenza dei singoli interventi rispetto ad un progetto strategico di riqualificazione commerciale delle aree urbane centrali;
- trasmettere e diffondere, tra gli operatori del settore, la sensibilità verso l'opportunità e la convenienza di attivare iniziative in sinergia con la progettazione integrata;
- programmare e attuare progettualità integrate, in quanto soggetti di coordinamento pubblico/privato che operino secondo criteri di professionalità e managerialità.

I suddetti organismi devono esprimersi attraverso la proposizione di iniziative a medio-lungo termine quale condizione indispensabile per caratterizzare in senso strutturato e definito la loro azione. Tale condizione può essere assicurata anche con l'inserimento e la valorizzazione delle specifiche potenzialità progettuali all'interno degli strumenti e delle politiche di pianificazione degli enti locali.

Nello specifico, l'azione deve essere definita all'interno di un coerente riferimento di programmazione strategica e deve svilupparsi in tre fasi:

- Fase 1)** Predisposizione di un "programma integrato di gestione e di riqualificazione commerciale in area urbana centrale" (d'ora in poi definito "Programma integrato") la cui realizzazione ed attuazione ha una durata triennale;
- Fase 2)** Individuazione od eventuale costituzione dell'Organismo di Gestione del Programma Integrato (Organismo di GPI);
- Fase 3)** Realizzazione ed attuazione del programma integrato.

Fase 1)

I Comuni od altri soggetti pubblici oppure le organizzazioni degli operatori del commercio, o i centri di assistenza tecnica (CAT) di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 15/2004, o i privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra loro (soggetto promotore), avviano un processo necessario alla predisposizione di un programma integrato coinvolgendo nel processo altri soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati a realizzare o a sostenere iniziative che contribuiscano alla riqualificazione commerciale dell'area urbana centrale.

La collaborazione (partenariato) tra più soggetti locali ha l'obiettivo di predisporre un progetto integrato da presentare alla Regione Veneto.

Il programma integrato deve in ogni caso avere l'adesione del Comune interessato e di almeno un'associazione di rappresentanza delle imprese del commercio tra quelle maggiormente rappresentative a scala regionale e deve contenere:

- una relazione contenente gli obiettivi del progetto integrato, i risultati attesi e le modalità di loro verifica e monitoraggio;
- l'area urbana oggetto d'intervento (vie, numeri civici od altri identificativi);
- elenco degli interventi previsti, le modalità ed i tempi di realizzazione;
- elenco dei soggetti o della tipologia di soggetti che realizzano gli interventi;
- i costi degli interventi progettuali;
- le fonti di copertura finanziaria ripartito tra risorse pubbliche e private;
- i costi per il funzionamento dell'Organismo GPI;
- altre eventuali azioni anche immateriali (flessibilità negli orari dei negozi, calendari delle manifestazioni, ecc.);
- l'indicazione dei punti di convergenza e coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale o di settore;
- l'impegno di accettare di sottoporsi alla valutazione e monitoraggio delle iniziative e del programma da parte della Regione del Veneto - Direzione Commercio o da altro soggetto tecnico da questa individuato;
- l'impegno a trasmettere alla Regione del Veneto - Direzione Commercio tutti i dati e le informazioni necessarie alla verifica ed al controllo dell'attuazione del programma presentato e approvato.

Fase 2)

Il Comune ed almeno un'associazione di rappresentanza delle imprese del commercio tra quelle maggiormente rappresentative a scala regionale, con la collaborazione dei partner che hanno predisposto il progetto integrato individuano o, eventualmente, costituiscono un Organismo di gestione del programma integrato (Organismo di GPI).

Nella domanda, da presentare alla Regione Veneto – Direzione Commercio, deve essere indicato l'Organismo di GPI che avrà il compito di coordinatore del programma stesso, precisando altresì:

- i soggetti che partecipano alla sua eventuale costituzione (partner);
- le modalità di funzionamento ed organizzazione;
- gli obiettivi e i compiti;
- eventuali fonti di finanziamento.

Inoltre, deve essere indicato come l'Organismo di GPI, sia esso un soggetto già esistente ovvero di nuova costituzione, intende garantire i rapporti con i soggetti partner, con gli altri soggetti pubblici e privati interessati alla efficace realizzazione del programma e con i portatori di interessi singoli e associati interessati alla riqualificazione dell'area.

Fase 3)

L'Organismo di GPI ha compiti di gestione e coordinamento del programma integrato, nonché di effettuare il monitoraggio e la rendicontazione del programma alla Regione del Veneto – Direzione Commercio.

Costituirà, pertanto, elemento di valutazione positiva l'identificazione di un modello organizzativo che riservi all'Organismo di GPI un effettivo ruolo di regia nella realizzazione del programma integrato.

2. Soggetti beneficiari

Le Amministrazioni comunali, le Associazioni di categoria-CAT e le imprese del settore del commercio che realizzano interventi ammissibili a contributo e che siano contenuti nel programma integrato di cui alla Fase 1.

L'istanza di contributo è presentata alla Regione Veneto – Direzione Commercio e deve essere corredata da una lettera d'intenti sottoscritta dai soggetti interessati alla realizzazione del programma integrato.

3. Localizzazione

Le aree urbane centrali compresi i centri storici, zone rurali e di montagna ubicate nel territorio regionale.

4. Spese ammissibili

Sono ammesse spese, IVA esclusa, a partire dal 1° luglio 2008, relative a:

- a) redazione del programma integrato di riqualificazione e rivitalizzazione;
- b) spese di funzionamento per l'attuazione del programma di riqualificazione e rivitalizzazione riferite ad un periodo non superiore a tre anni;
- c) interventi di miglioramento dell'arredo urbano e dell'illuminazione pubblica;
- d) investimenti per sistemi di trasporto pubblico in grado di assicurare maggiore accessibilità all'area interessata dal programma di riqualificazione e rivitalizzazione commerciale;
- e) interventi di supporto logistico per quelle attività commerciali che operano in zone pedonalizzate o a traffico limitato;
- f) recupero di piazze e spazi pubblici da destinare ad aree mercatali per l'attività di commercio su aree pubbliche, a luoghi per esposizioni, mostre ed attività culturali a carattere non permanente;
- g) creazione di spazi polifunzionali destinati ad attività culturali, di intrattenimento e di svago;
- h) acquisto di immobili o recupero di edifici già in proprietà comunale da destinare successivamente, in tutto o in parte, ad attività commerciale;
- i) acquisto attrezzature informatiche;
- j) azioni di marketing e promozionali.

Le spese di cui ai punti a) e b) non devono superare rispettivamente il 5% e il 10% delle spese ammissibili a contributo.

L'IVA è considerata spesa ammissibile solo ed esclusivamente per quei soggetti beneficiari che non possono recuperarne il relativo onere.

5. Criteri e priorità di valutazione

Ai fini della valutazione si procede assegnando un punteggio variabile da 1 a 5 ad ognuno dei seguenti aspetti del progetto:

- potenzialità e dimensioni dell'area interessata;
- valore degli obiettivi strategici fissati;
- livello di integrazione dell'iniziativa con la pianificazione territoriale;
- dimensione e livello della partnership;
- livello congruità delle fonti di finanziamento già individuate;

- caratteristiche dell'Organismo GPI con particolare riguardo alla snellezza della struttura e alle modalità di suo funzionamento.

6. Percentuale di contributo, importo minimo di investimento

L'importo minimo d'investimento (IVA esclusa) di un Programma Integrato previsto dalla presente Azione speciale B) non può essere inferiore ad € 100.000,00.

Sulla spesa ammissibile è previsto, entro i limiti degli aiuti "de minimis", di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, un contributo in conto capitale non superiore al 40% dell'investimento per gli interventi di cui alla lettera c), d), e), f), g), h), i) e j) e non superiore all'80% dell'investimento per gli interventi di cui alla lettera a) e b).

Il contributo complessivo non potrà superare € 500.000,00 per ciascun programma integrato.

Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere realizzati entro il 1° luglio 2011.

AZIONE SPECIALE C)

Interventi nei Comuni montani a rischio di spopolamento (ex aree ob. 2 di cui al Regolamento (CE) 1260/99)

1. Caratteristiche della linea d'azione

I parametri di sviluppo della montagna veneta registrano una situazione di marginalità a livello socio-economico ed un reddito nettamente al di sotto della media regionale. A tale situazione hanno fatto seguito preoccupanti fenomeni di spopolamento e di invecchiamento, ormai in corso da decenni.

In tale contesto l'Azione si prefigge di sostenere il piccolo commercio al dettaglio nei comuni montani, in aree soggette a rischio di spopolamento ed in ritardo economico, nel duplice obiettivo di garantire la permanenza del servizio al consumatore e di concorrere al più generale processo di stabilizzazione dell'economia di questi particolari territori (ex aree ob. 2 (CE) 1260/99).

L'azione specifica si pone, pertanto, l'obiettivo di sostenere iniziative capaci di migliorare il livello di qualità della vita in tali aree, attraverso:

- lo sviluppo di formule di raccordo tra le imprese del commercio, fisso ed itinerante, per una gestione coordinata delle attività comuni e per l'integrazione delle relative modalità di offerta;
- l'allargamento della gamma di offerta, il più ampio possibile, in riferimento ad un livello di servizio accettabile;
- la riqualificazione, l'ammodernamento e la messa a norma delle strutture commerciali.

L'azione prevede la possibilità di interventi coordinati direttamente dall'Ente locale di riferimento e/o con uno sviluppo temporale triennale.

2. Soggetti beneficiari

Le Amministrazioni comunali.

Le imprese del settore commercio, anche su aree pubbliche (su posteggio ed in forma itinerante), gli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; tutte con l'ulteriore caratteristica di essere micro imprese (secondo le definizioni stabilite dal D.M. 18.04.2005), con un massimo di 5 addetti.

Non sono ammesse le attività stagionali.

Le imprese di cui ai punti precedenti devono avere sede operativa in Veneto.

Gli eventuali incentivi a favore di soggetti pubblici devono integrarsi con quelli a favore delle imprese del settore del commercio.

3. Localizzazione

Comuni o frazioni ricadenti nelle aree montane del Veneto individuate dall'ob. 2 di cui al Regolamento (CE) 1260/99, con popolazione residente inferiore ai 3.000 abitanti.

4. Spese ammissibili

Sono ammesse spese, IVA esclusa, a partire dal 1° luglio 2008, relative a:

- a) arredo urbano, piste ciclabili e zone pedonali, parcheggi;
- b) recupero di piazze e spazi pubblici da destinare ad aree mercatali;
- c) rinnovo vetrine, tende, facciate, dehors, illuminazione esterna;
- d) acquisto arredi/attrezzature, ricomprende mezzi di trasporto allestiti per la vendita;
- e) acquisto/ristrutturazione locali/impianti;
- f) azioni di marketing e promozionali;
- f) progettazione e direzione lavori (max. 10% delle spese ammissibili di cui alle lett. a), b), c) e d)).

L'IVA è considerata spesa ammissibile solo ed esclusivamente per quei soggetti beneficiari che non possono recuperarne il relativo onere.

5. Criteri e priorità di valutazione

1. Interventi previsti nel quadro di progetti integrati di cui all'Azione speciale B);
 2. raccordo tra imprese per l'integrazione dell'offerta, fissa ed itinerante, dall'approvvigionamento alla distribuzione;
 3. appartenenza ad esercizi polifunzionali e/o altri moduli organizzativi per l'allargamento della gamma di offerta;
 4. riqualificazione del contesto urbano di riferimento comprese le aree mercatali;
 5. ricambio generazionale;
 6. punto vendita esistente da almeno 20 anni;
 7. ristrutturazione, messa a norma locali;
 8. allestimento locali e adeguamento attrezzature mercatali;
 9. eliminazione delle barriere architettoniche;
 10. prestazione di garanzia se richiesta agli Organismi di cui alla L.R. n. 1/1999.
- A parità di priorità sarà preferito il progetto con importo di investimento minore.

6. Percentuale di contributo, importo minimo investimento

L'importo minimo d'investimento (IVA esclusa) dell'Azione speciale C) non può essere inferiore ad € 8.000,00.

Sulla spesa ammissibile è previsto, entro i limiti del regolamento (CE) 1998/2006 "de minimis", un contributo in conto capitale pari al 50% dell'investimento fino ad un massimo di € 100.000,00 per intervento.

Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere realizzati entro il 1° luglio 2011.

MODALITÀ E CRITERI COMUNI ALLE TRE AZIONI SPECIALI A), B) E C)**Spese non finanziabili/non ammissibili**

Non sono ammissibili:

- le spese concernenti il pagamento di tasse, imposte, contributi;
- le spese di tipo continuativo o periodico, né quelle connesse al normale funzionamento dell'impresa, oltre alle spese per l'acquisto di beni di consumo;
- le spese relative ai mezzi di trasporto, salvo i mezzi per gli itineranti previsti nell'Azione speciale C);
- le spese ed i canoni delle operazioni di leasing.

Tutti i beni devono essere nuovi di fabbrica.

Cumulabilità dei benefici

È vietato il cumulo dei benefici di cui al presente programma, per le medesime opere, con qualunque altra agevolazione pubblica.

Tempi e modalità per la presentazione delle domande

Le domande di contributo, redatte in bollo, devono essere sottoscritte dal titolare o legale rappresentante e compilate conformemente al modello predisposto dalla Direzione regionale Commercio.

Le domande relative alle Azioni speciali A) e C) devono essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate a mano, sempre per il tramite degli Organismi di garanzia di cui alla l.r. n. 1/99; per quanto invece riguarda l'Azione speciale B) dovranno essere presentate direttamente da uno dei soggetti promotori, sempre a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate a mano, al seguente indirizzo:

Regione del Veneto – Direzione Commercio – Via Pepe, 2 – 30172 Mestre-Venezia, entro e non oltre il 5/12/2008.

Non saranno accolte le domande che recheranno il timbro dell'Ufficio Protocollo o dell'Ufficio postale con data successiva al termine di scadenza sopra fissato. A tal fine faranno fede il timbro di arrivo dell'Ufficio Protocollo o il timbro e la data dell'Ufficio Postale.

Ai fini della prioritizzazione delle domande, per ciascuna impresa, l'Organismo di garanzia dovrà verificarne la presenza negli elenchi delle imprese aderenti ai Programmi integrati di cui all'Azione speciale B) o l'adesione della singola impresa ad un CCN o ad altre forme associative.

Gli Organismi di garanzia sono tenuti a fornire assistenza per la predisposizione e la presentazione delle domande, nonché ad istruire le stesse e ad accertare, anche tramite controlli a campione, la loro rispondenza alla normativa vigente in materia, ivi compreso il rispetto della regola del "de minimis".

Gli Organismi di garanzia possono concedere, su richiesta dell'interessato, garanzie a supporto del finanziamento richiesto. Qualora gli Organismi non sono chiamati a fornire garanzie, devono comunque prestare assistenza anche per le domande dei richiedenti non soci.

Per i costi di validazione e di assistenza per la presentazione della domanda gli Organismi di garanzia possono applicare quanto previsto al punto 18 della D.G.R. 1.08.2003, n. 2339 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dovrà essere presentata un'unica istanza di contributo per ogni progetto di investimento.

Contenuto della domanda

La domanda di contributo deve contenere:

- i dati identificativi del richiedente;
- l'elenco dei partner;
- la descrizione del programma di intervento;
- il preventivo di spesa ed il piano di copertura finanziaria;
- il numero dei dipendenti attuali con l'indicazione del tipo di contratto di lavoro in essere;
- la previsione del numero di dipendenti che eventualmente potranno essere assunti a seguito dell'intervento con l'indicazione del tipo di contratto di lavoro che si prevede di avviare;
- elenco delle ditte coinvolte nel Progetto Integrato di cui all'Azione speciale B);
- le priorità;
- quanto altro previsto nella modulistica disposta dalla Direzione Commercio.

Documentazione richiesta

Le domande devono essere corredate, pena l'esclusione, dalla documentazione richiesta dalla Direzione Commercio:

- a) visura camerale aggiornata o corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità degli interventi ai regolamenti di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria nonché ai regolamenti edilizi, alla norme urbanistiche e di destinazione d'uso;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni attestante il rispetto della regola del "de minimis" di cui al Regolamento (CE) N. 1998/2006;
- d) gli indicatori attestanti il possesso delle priorità.

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Valutazione dei progetti

La valutazione dei progetti, sotto il profilo tecnico-economico, verrà effettuata dalla Direzione Commercio sulla base dei criteri di valutazione stabiliti per ciascuna delle Azioni speciali A), B) e C) del presente programma e si concluderà con l'approvazione delle rispettive graduatorie e con la relativa concessione di contributo alle proposte ritenute ammissibili. Per quanto riguarda l'Azione speciale B) la Direzione Commercio potrà avvalersi del supporto di esperti designati rispettivamente da Anci ed Associazioni degli operatori commerciali più rappresentative a livello regionale.

Le graduatorie finali saranno approvate con Decreti del Dirigente regionale della Direzione Commercio, la quale provvederà a dare comunicazione formale dell'avvenuta concessione ai soggetti interessati e del motivo del diniego ai soggetti esclusi. Il beneficiario è tenuto a dare avvio al progetto entro il termine ultimo di 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del beneficio.

Il contributo verrà erogato a progetto ultimato sulle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'intervento, pena la decadenza del diritto, dovrà essere completato entro 36 mesi a partire dal 1° luglio 2008.

Le somme che si renderanno disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o riduzione saranno utilizzate per finanziare le altre domande nelle 3 diverse graduatorie, nel rispetto della legge di bilancio.

Liquidazione e modalità erogazione contributo

Il contributo sarà erogato a seguito di rendicontazione (o in via anticipata liquidazione dell'80% del contributo con presentazione di polizza fideiussoria, il 20% ad ultimazione lavori).

Il contributo sarà erogato solo se il progetto verrà realizzato, con riferimento alle spese ammesse, per almeno il 60%.

Rendicontazione

La rendicontazione delle spese sostenute (fatturate e quietanzate) dovrà essere presentata entro e non oltre il 60° giorno successivo alla data di scadenza del termine per la realizzazione dell'intervento. Per quanto riguarda l'Azione A) e C), la rendicontazione dovrà essere trasmessa all'Organismo di garanzia, mentre per l'Azione B) la rendicontazione dovrà essere trasmessa direttamente alla Direzione Commercio.

La rendicontazione dovrà essere redatta utilizzando apposito modello predisposto dalla Direzione regionale Commercio ed allegato alla comunicazione di avvenuta concessione del contributo dovrà attestare principalmente:

- che i lavori sono stati realizzati nel rispetto del progetto presentato;
- che gli investimenti riguardano esclusivamente attività localizzate nelle aree indicate dal progetto;
- il rispetto dei tempi fissati dal programma attuativo per la realizzazione del progetto;
- l'elenco delle spese sostenute e delle fatture inerenti;

Alla suddetta dichiarazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione di alimenti e bevande,
- visura camerale aggiornata (in caso di nuova apertura) o corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;
- copia delle fatture quietanzate, e annullate a cura dell'Organismo di garanzia, mediante la dicitura "bene/prestazione oggetto delle provvidenze previste dalla DGR 29/7/2008 n. 2152";
- dichiarazione "de minimis" aggiornata;
- schede posizione fiscale e dati anagrafici del beneficiario;
- dichiarazione del Comune interessato che gli ambiti territoriali oggetto dell'intervento rientrano in un'area urbana centrale o in una zona rurale così come definite dal presente programma.

L'Organismo di garanzia, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, invia alla Direzione regionale Commercio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni attestante l'avvenuta realizzazione del progetto nei modi e nei termini previsti dal presente programma attuativo. La Regione Veneto – Direzione regionale Commercio, si riserva di effettuare verifiche, anche a campione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 5/2000, sulla veridicità e correttezza delle suddette dichiarazioni.

Variazione del programma

Gli investimenti devono essere conformi al progetto originario ammesso a contributo. Qualora si dovessero apportare motivate e documentate variazioni al progetto, queste saranno preventivamente comunicate per iscritto alla Direzione regionale Commercio che provvederà a dare l'assenso previa verifica dei requisiti sostanziali.

E' ammessa la variazione dell'investimento globale per un importo non superiore al 40% di quello considerato inizialmente.

Esclusioni e revoche

L'esclusione delle domande avverrà nei seguenti casi:

- a) mancata, erronea o parziale compilazione di uno dei dati richiesti nello stampato di domanda, salvo che il dato non sia, comunque, desumibile dal contesto di quanto dichiarato nella domanda stessa;
- b) mancanza della firma e/o della fotocopia di valido documento di identità personale del sottoscrittore;
- c) mancato invio della documentazione richiesta in allegato alla domanda;
- d) presentazione della domanda fuori dei termini o con modalità diverse da quanto previsto dal presente programma attuativo.

Relativamente alle lettere a), b) e c) è possibile la regolarizzazione entro il termine perentorio di 15 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione.

La revoca dei benefici avverrà nei seguenti casi:

- a) mancata ultimazione del progetto entro i termini stabiliti;
- b) progetto realizzato in maniera difforme da quanto originariamente previsto senza il preventivo assenso della Direzione regionale Commercio;
- c) concessione per il medesimo investimento di altre agevolazioni, di qualsiasi natura, previste da norme statali, regionali e comunitarie;
- d) dati non conformi a quanto dichiarato nella domanda;
- e) cessione, alienazione o sottrazione dall'uso previsto dei beni materiali, la cui acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima del decorso di 5 anni dalla data di concessione del contributo;
- f) realizzazione del progetto inferiore al 60% di quanto ammesso a contributo.

La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorati degli interessi legali.

La Regione Veneto – Direzione regionale Commercio può eseguire direttamente o indirettamente, ispezioni atte ad accertare l'effettivo svolgimento del progetto di investimento.

Le verifiche potranno avvenire a campione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 5/2000.

Proroga

In presenza di cause di forza maggiore e di oggettive e motivate difficoltà per la realizzazione del programma, su domanda del beneficiario e prima della scadenza dell'ultimazione dei lavori, può essere concessa da parte della Direzione Commercio una proroga massima di 6 mesi.

Privacy

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente programma attuativo e saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione.

Analisi impatto ambientale

Qualora necessario si procederà all'applicazione della normativa vigente in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

Risultati attesi

Riqualificazione del servizio reso al cittadino consumatore.

Incremento attività commerciali.

Mantenimento attività commerciali nelle aree ad elevata desertificazione.

Incremento o mantenimento occupazionale nelle aree interessate all'intervento.

Definizioni

- **Zone rurali:** la zona E individuata dal rispettivo strumento urbanistico generale del Comune.
- **Zone montane:** le aree comprese all'interno delle Comunità montane.
- **Aree urbane centrali:** i centri storici, ma anche le aree dei quartieri, anche periferici, le frazioni o, comunque, le località dove storicamente sono insediate attività commerciali che offrono prevalentemente un servizio di prossimità.
- **Attività di commercio in forma itinerante:** per essere ammesso al contributo l'itinerante deve svolgere il 65% della propria attività con auto market. Conseguentemente egli dovrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente l'indicazione delle località dove svolge l'attività e la specificazione del giorno di presenza presso ciascuna di esse. Ai sensi della l.r. 10/2001 il commerciante in forma itinerante può effettuare soste limitate al tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 mt. e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
- **Ricambio generazionale:** il trasferimento della proprietà o della gestione aziendale fra persone con vincoli di parentela fino al 2° grado. Nel caso di società il vincolo di parentela è considerato con riferimento al rappresentante legale.

Elenco Comuni ricadenti nelle aree montane individuate dall'ob. 2 di cui al Regolamento (CE) 1260/99, con popolazione residente inferiore ai 3.000 abitanti.

Regolamento CE 1260/1999
Obiettivo 2
PROVINCIA DI BELLUNO
ALLEGHE
CENCENIGHE AGORDINO
COLLE SANTA LUCIA
FALCADE
CANALE D'AGORDO
GOSALDO
LA VALLE AGORDINA
LIVINALLONGO DEL COLLE
RIVAMONTE AGORDINO
ROCCA PIETORE
SAN TOMASO AGORDINO
SELVA DI CADORE
TAIBON AGORDINO
VALLADA AGORDINA
VOLTAGO AGORDINO
CHIES D'ALPAGO
FARRA D'ALPAGO
PIEVE D'ALPAGO
PUOS D'ALPAGO
SOVERZENE
TAMBRE
CALALZO DI CADORE
CIBIANA DI CADORE
DOMEGGE DI CADORE
FORNO DI ZOLDO
LORENZAGO DI CADORE
LOZZO DI CADORE
OSPITALE DI CADORE
PERAROLO DI CADORE
VALLE DI CADORE
VIGO DI CADORE
ZOLDO ALTO
ZOPPE' DI CADORE
COMELICO SUPERIORE
DANTA
SAN NICOLO' DI COMELICO

SAN PIETRO DI CADORE
SANTO STEFANO DI CADORE
SAPPADA
ALANO DI PIAVE
ARSIE'
LENTIAI
QUERO
SAN GREGORIO NELLE ALPI
SEREN DEL GRAPPA
SOVRAMONTE
VAS
BORCA DI CADORE
CASTELLAVAZZO
VODO DI CADORE
PROVINCIA DI VERONA
BOSCO CHIESANUOVA
BRENTINO BELLUNO
DOLCE'
ERBEZZO
FERRARA DI MONTE BALDO
ROVERE VERONESE
SANT'ANNA D'ALFAEDO
SAN ZENO DI MONTAGNA
SELVA DI PROGNO
VELO VERONESE
VESTENANOVA
PROVINCIA DI TREVISO
CAVASO DEL TOMBA
FREGONA
PROVINCIA DI VICENZA
ALTISSIMO
CRESPADORO
NOGAROLE VICENTINO
SAN PIETRO MUSSOLINO
CALTRANO
CALVENE
CISMON DEL GRAPPA
CONCO
ENEGO
FOZA
GALLIO
LAGHI
LASTEBASSE
LUSIANA

PEDEMONTE
POSINA
ROTZO
VALDASTICO
VALSTAGNA